



Sito web: www.provincia.cuneo.it
E-mail: ufficio.via@provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax 0171445560

2016/08.09/000061-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I.

PROGETTO PER LA CENTRALE IDROELETTRICA MIGLIA II NEL COMUNE DI VIGNOLO (POTENZA INFERIORE A 1000 KW).

PROPONENTE: S.I.R.P. ENERGIA S.R.L. - VIA DIVISIONE CUNEESE, 50 - 12010 BERNEZZO (CN).

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 16.05.2016 con prot. n. 37077, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex artt. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4, della l.r. 40/98 e s.m.i., presentata da parte del Sig. Simondi Carlo, in qualità di amministratore della S.I.R.P. S.r.l. con domicilio fiscale in Via Divisione Cuneese, 50 - 12010 Bernezzo (CN);
- nel corso del procedimento è stata riscontrata difformità di denominazione tra il soggetto istante - S.I.R.P. s.r.l. - e la committenza indicata sugli elaborati progettuali - S.I.R.P. ENERGIA s.r.l.; appurato che la P.I. indicata in istanza e sugli elaborati risulta la medesima (P.I. 00763390044), si dà atto che la presente procedura è in capo a **S.I.R.P. ENERGIA s.r.l., Via Divisione Cuneese, 50 - 12010 Bernezzo (CN)**;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. "*Impianti di produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 l/s. Per le derivazioni localizzate in zona C, come definita dalla D.G.R. del 26.04.1995 n. 74-45166, o la cui sezione di presa sottende un bacino di superficie minore o uguale a 200 kmq, la soglia inferiore è ridotta a 140 l/s. Sono comunque esclusi gli impianti destinati all'autoproduzione aventi potenza installata inferiore o uguale a 30 kW-valore costante da assumere, indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta*";
- la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento dal 19 maggio al 4 luglio 2016;
- la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 38566 del 19.05.2016, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti, risulta pervenuto il contributo del Parco Fluviale Gesso e Stura che, con nota prot. ricev.to n. 51824 del 06.07.2016, ha comunicato quanto segue:
"*...il canale Miglia, insieme ai vicini canali Morra e Roero, dall'analisi degli scritti dell'epoca, risulti essere tra i più antichi dei canali irrigui cuneesi, di cui si ha notizia per la prima volta nel 1464. Tale circostanza comporta sicuramente un'attenzione particolare ad un patrimonio storico tramandato nei secoli e di così grande importanza, nel quale il progetto in esame va ad inserirsi. Il canale Miglia, a differenza di tanti altri canali che nel corso degli anni hanno subito forti cementificazioni, conserva ancora pressoché intatta la sua naturalità, in particolar modo*

attraverso la sua tipologia costruttiva in pietrame rimasta invariata nel corso dei secoli, rappresentando così un patrimonio unico dal punto di vista storico, ingegneristico, idraulico e ambientale.

Con la cementificazione del canale Miglia nei tratti interessati dall'intervento, si andrà a degradare profondamente l'equilibrio ambientale con ricadute sia per la vegetazione esistente che costituisce un notevole valore naturalistico e paesaggistico, sia dal punto di vista faunistico. Si sottolinea infatti l'importanza dei canali irrigui anche come corridoi ecologici.

Anche il Piano Paesaggistico Regionale adottato, nell'ambito "Pianura e Colli Cuneesi" n. 58 nel quale è anche compreso il Comune di Vignolo, prevede all'interno delle caratteristiche storico-culturali il fattore strutturante del sistema dei canali storici, di origine medievale e moderna, ad uso rurale e protoindustriale. Inoltre l'articolo 25 delle norme di attuazione del Piano suddetto individua le aree, gli immobili e i connessi sistemi di infrastrutturazione del territorio, espressione del paesaggio rurale storicamente consolidato, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza e le residue trame di appoderamento antico. Nell'insieme delle aree suddette il Piano Paesaggistico Regionale individua, tra gli aspetti di rilevanza paesaggistica aggregandoli come sintesi di testimonianze storiche del territorio rurale, le aree con presenza stratificata di sistemi irrigui, nelle quali ricadono i canali sopramenzionati. Nelle direttive contenute sempre all'interno dell'articolo 25 sopra menzionato, si incentiva la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze del territorio agricolo e storico mantenendo le tracce delle maglie di appoderamento romane (centuriazione) o comunque storiche con i relativi elementi di connessione funzionale (viabilità, rogge e canali, filari alberati, siepi e recinzioni storiche) e tutelando le opere, di età medievale o posteriore, di regimazione delle acque.

Lungo il corso del canale, nella zona interessata dai lavori, corre la pista ciclonaturalistica del Parco fluviale di Via Antica di Vignolo. Tale percorso fa parte del sistema delle piste ciclonaturalistiche del Parco denominato "rete verde" che comprende uno sviluppo complessivo di oltre 100 km. L'intervento in oggetto reca indubbiamente un sostanziale impoverimento ambientale con evidente danno collettivo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, del progetto in esame, dei possibili impatti ambientali-paesaggistico indotti dallo stesso, del contesto di particolar pregio nel quale si inseriscono le opere in previsione e nutrendo grandi dubbi sull'effettiva efficacia dell'intervento anche dal punto di vista delle ricadute sulla collettività, il Parco fluviale Gesso e Stura esprime, per quanto di competenza, parere contrario sulla realizzazione dell'opera prevista dal progetto presentato."

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Il progetto si sviluppa lungo il tracciato del canale Miglia, nel tratto tra la strada comunale di Via Basse di Stura a Santa Croce di Cervasca ed il fiume Stura, in prossimità di Tetto Rabas. L'intervento in progetto sarà realizzato interamente su terreni privati o in disponibilità al consorzio irriguo Miglia di Vignolo, con cui il proponente ha stipulato una convenzione per l'utilizzo delle acque derivate e del sedime del canale.

L'intervento consiste in una subderivazione a scopo idroelettrico con realizzazione di una centrale seminterrata che restituirà la portata derivata immediatamente a valle della paratoia; l'impianto sarà contenuto nei 20 m compresi tra la paratoia posta a circa 20 m a monte del ponticello esistente ed il ponticello stesso.

L'intervento inoltre, comporta la stabilizzazione e l'impermeabilizzazione delle sponde del canale di carico (dalla centrale per 80 metri a monte) e del fondo (nel tratto compreso tra la paratoia di derivazione e il raccordo del canale di restituzione).

A fronte di una potenza di concessione di 74 kW, un salto di 2,75 m, con portata media di 2.747 l/sec, si stima una producibilità annua pari a 551.297 kW.

Sulla base di quanto dichiarato dal proponente si riassumono sinteticamente i dati dell'impianto:

Bacino di riferimento/corpo idrico principale	Fiume Stura di Demonte
Portata massima derivata	2.915 l/s
Portata minima derivata	1.166 l/s

Portata media annua per concessione	2.747 l/s
Quota di presa/carico	2,10 m s.l.m.
Quota di restituzione/scarico	-0,65 m s.l.m.
Salto teorico di progetto	2.750 m.
P nominale elettrica per concessione	74 kW
P elettrica installata	80 kW
Producibilità annua	518'868 MWh.
Tipologia installata	turbina kaplan

- In data 2 agosto 2016, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che il progetto proposto possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 4 l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Vista la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 16 del 29 gennaio 2015 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto lo Statuto.

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Vista la nota prot. ricev.to n. 51824 del 06.07.2016 pervenuta da parte del Parco Fluviale Gesso e Stura in premessa richiamata.

Considerato l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 2 agosto 2016, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

DISPONE

- 1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 d.lgs.152/06 e s.m.i. e 4 L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 16.05.2016 con prot. n. 37077 da parte del Sig. Simondi Carlo, in qualità di amministratore della **S.I.R.P. ENERGIA S.r.l.** con domicilio fiscale in Via Divisione Cuneese, 50 - 12010 Bernezzo (CN), in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, sulla base dei contenuti della documentazione presentata, è emerso che la derivazione in esame – realizzata su un corpo idrico artificiale e con tratto sotteso ridotto – ed inserendosi su una derivazione irrigua esistente senza aumento del quantitativo di acqua prelevata dal fiume Stura di Demonte, non è passibile di determinare negative modifiche ed alterazioni a carico delle componenti ambientali interferite, così significative e rilevanti da richiedere l'assoggettamento a procedura di Valutazione, né sono attendibili influenze importanti a carico dell'equilibrio del bilancio idrico ed idrologico locale.

2. DI SUBORDINARE l'esclusione di cui al precedente punto 1, alle seguenti prescrizioni:

- la derivazione dovrà garantire post-operam il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, comprese eventuali evoluzioni di suddetti Piani e della Normativa di Settore che modificasse tali parametri.
- Ai sensi della DIRETTIVA 2000/60/CE, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Fiume Po, del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R, in qualunque momento potrà essere richiesto al Concessionario l'adeguamento delle modalità del prelievo qualora ciò sia motivatamente ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico interessato e dell'equilibrio del Bilancio Idrico. In particolare, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del D.P.G.R. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i. *"la concessione può essere, in tutto o in parte, revocata in qualunque momento per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione"* (fatta salva la riduzione del canone di concessione, su istanza del Concessionario).
- Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica presente, se i lavori di realizzazione verranno eseguiti al di fuori del periodo "di asciutta" previsti nel mese di marzo per la manutenzione ordinaria del canale, durante l'esecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il libero deflusso delle acque del Canale Miglia attraverso la realizzazione di idonee opere provvisorie (savanelle).
- Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, che potrebbero causare l'inquinamento delle acque.
- Gli interventi di sistemazione idraulica del canale dovranno essere curati non solo per migliorare l'inserimento paesaggistico, ma soprattutto per garantire il mantenimento e/o la ricostituzione della vegetazione ripariale (presente lungo gli argini come risulta dalle foto allegate alla documentazione) fondamentale per la sussistenza della fauna ittica presente e del Gambero di fiume (*Austroptamobius pallipes*) potenzialmente presente.
- Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
- Al fine di evitare lo sversamento accidentale di rifiuti nel canale - in particolare oli minerali usati nei comandi idraulici- durante la manutenzione ordinaria e straordinaria della centralina idroelettrica il proponente dovrà predisporre una procedura di gestione per le operazioni di manutenzione al gruppo di produzione in cui vengano descritte le azioni volte al contenimento dei possibili impatti sulle componenti ambientali.
- I rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, qualora depositati temporaneamente presso il sito, il deposito dovrà essere conforme alle norme tecniche stabilite dalla normativa vigente.
- Il produttore del rifiuto dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo il registro di carico e scarico rifiuti e il formulano di identificazione che consentano di documentare il regolare svolgimento della gestione dei rifiuti, dalla loro produzione al loro trasporto fino alla destinazione finale.

SEGNALA

- forti perplessità circa l'autorizzabilità dell'impianto, così come proposto e localizzato, nel corso delle successive fasi autorizzative, visto il parere contrario sulla realizzazione dell'opera formulato da parte del Parco Fluviale Gesso e Stura, in premessa citato.
- che l'impianto in oggetto insiste sulla Grande Derivazione n. CN 20/CN R6 in capo al Consorzio d'irrigazione Sinistra Stura Partecipanza Canale Miglia di Vignolo. Tale concessione di Grande Derivazione risulta attualmente in fase di rinnovo, al pari di tutte le altre grandi derivazioni irrigue, pertanto occorre tenere conto che la quantità di acqua oggetto della stessa, fino alla conclusione dell'iter istruttorio del rinnovo delle grandi derivazioni irrigue, sia da

ritenersi esclusivamente indicativa della quantità che potrà essere assentita. La corretta determinazione dell'effettiva portata di Concessione (e di conseguenza di quella disponibile presso l'opera di presa del progetto in esame) si avrà soltanto alla conclusione del procedimento, in quanto è prevista l'applicazione delle "Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra", approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 14 aprile 2008, n. 23-8585.

STABILISCE

3. di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 20, comma 7, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

DA' ATTO

4. che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.

INFORMA

5. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

IL DIRIGENTE VICARIO
Dott. Fabrizio FRENI

ESTENSORE:

Arch. Barbara GIORDANA
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale